

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 7 novembre 2025

Nr. 44 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Fusioni: riporto delle perdite negato in assenza della perizia
2. Contributo conto impianti in ritardo: tassata la sopravvenienza attiva
3. Nota di variazione IVA: credito falcidiato dopo concordato e liquidazione giudiziale
4. Consolidato: possibile il cambio nel riparto delle perdite con il rinnovo tacito
5. Plusvalenza senza sconto per la permuta con beni futuri
6. Equivale ad una cessione dei crediti edilizi il conferimento dell'unica azienda
7. Registratori telematici e POS: obbligatoriamente collegati dal 1° gennaio 2026
8. Società di comodo: la prova contraria ammessa anche in corso di giudizio
9. IMU: avviso di accertamento annullabile in assenza di contraddittorio preventivo
10. Pilota italiano assunto da compagna francese: tassazione in entrambi i Paesi

Fusioni: riporto delle perdite negato in assenza della perizia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 3 novembre 2025, n. 278, ha statuito che, nell'ambito di una fusione per incorporazione in cui l'incorporata presenta delle posizioni soggettive (perdite, interessi passivi ed eccedenze Ace) al 31 dicembre 2023 a fronte delle quali supera il test di vitalità, ma non il limite del patrimonio netto, in quanto l'ammontare di tali posizioni è superiore al valore del patrimonio netto contabile, non avendo predisposto una perizia di stima per far emergere il valore economico del patrimonio netto, la stessa non può invocare la disapplicazione della norma antielusiva di cui all'art. 172, comma 7, del TUIR, e riportare questi asset fiscali.

Un gruppo multinazionale operante anche in Italia ha proceduto ad acquisire da un altro player la società Alfa, che successivamente è stata incorporata da Eta, allo scopo di razionalizzare la struttura.

Eta non presentava alcun asset fiscale, mentre Alfa presentava perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace alla data del 31 dicembre 2023.

La fusione è stata perfezionata il 1° ottobre 2024, con retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio 2024, e anche per tale periodo interinale Alfa presentava una tematica di riporto delle citate posizioni soggettive.

La questione era relativa alla possibilità per la società incorporante di riportare le perdite fiscali della società incorporata, appartenente al medesimo gruppo, disapplicando le limitazioni previste dall'articolo 172, comma 7, del TUIR.

Tale disposizione, modificata dall'articolo 15, comma 1 lett. b) del DLgs n. 192/2024, condiziona il riporto delle perdite al superamento del "test di vitalità" delle società partecipanti alla fusione e al rispetto del (nuovo) limite del patrimonio netto.

Le perdite delle società che superano il test di vitalità sono riportabili nel limite del patrimonio netto, da assumere in base al valore economico determinato alla data di efficacia della fusione in base ad apposita relazione giurata di stima; in assenza della relazione di stima, il limite quantitativo è stabilito (analogamente alla previgente disciplina) nel patrimonio netto contabile, quale risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai sensi dell'2501-quater c.c.

Chiarito ciò, in relazione all'incorporata Alfa il test di vitalità era superato sia al 31 dicembre 2023 che con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e la data di efficacia giuridica dell'operazione, mentre così non era relativamente al test del patrimonio netto decurtato dei versamenti degli ultimi 24 mesi, che risultava inferiore ai tax assets da riportare.

La società istante non aveva fatto ricorso al test del patrimonio netto economico, determinato sulla base di una perizia di stima redatta da un revisore legale dei conti.

Secondo l'interpretazione dell'Agenzia, il ricorso al patrimonio netto economico sarebbe sì alternativo rispetto a quello contabile, ma di fatto necessario qualora gli asset fiscali da riportare siano superiori al patrimonio netto contabile.

Contributo conto impianti in ritardo: tassata la sopravvenienza attiva

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 3 novembre 2025, n. 277, ha chiarito che un contributo in conto impianti, incassato nel 2025 da un professionista a fronte dell'acquisto di beni strumentali, riduce l'importo degli ammortamenti deducibili e, se acquisito in un periodo d'imposta successivo al sostenimento del costo dei beni, forma sopravvenienza attiva per le quote di ammortamento nel frattempo dedotte in eccedenza.

Nel caso di specie, il professionista aveva acquistato nel 2022 alcune attrezzature strumentali allo svolgimento della sua attività, iniziando a dedurre l'ammortamento del costo.

A fronte di tale acquisto, nel 2025, grazie alla partecipazione ad un bando regionale, il professionista aveva incassato un contributo commisurato al costo delle attrezzature e si interrogava come trattare fiscalmente la fattispecie in considerazione della nuova formulazione dell'articolo 54 del TUIR.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, in tale fattispecie dal periodo d'imposta 2025 le quote di ammortamento deducibili devono essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature nettizzato del contributo in conto impianti percepito.

Nel 2025 va invece assoggettato a tassazione come sopravvenienza attiva l'ammontare delle quote di ammortamento già dedotte negli anni 2022/2024 e che si qualificano ora come eccedenti per effetto della percezione del contributo.

Quest'ultimo importo, per le Entrate, è pari alla differenza complessiva tra le quote di

ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto del predetto contributo.

Nota di variazione IVA: credito falcidiato dopo concordato e liquidazione giudiziale

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 3 novembre 2025, n. 276, ha precisato che, se, dopo un concordato preventivo che riduce il credito, il debitore entra in liquidazione giudiziale, la nota di variazione IVA per la quota di credito non ammessa al passivo può essere emessa solo quando il decreto di formazione dello stato passivo diventa definitivo, sancendo l'irrecuperabilità della somma falcidiata.

Nel caso esaminato, la società debitrice veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo nel 2015 e il concordato veniva omologato nel 2016.

Nel 2024, invece, il Tribunale competente dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società in parola, senza avere preventivamente dichiarato la risoluzione del precedente concordato preventivo, in considerazione dell'intervenuta scadenza del termine annuale di cui all'articolo 186 del RD 267/42.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nota di variazione in diminuzione IVA, da parte del creditore, deve essere emessa seguendo la disciplina ex articolo 26 del DPR n. 633/1972 vigente prima del 26 maggio 2021. Pertanto, dovrà attendersi che sia accertata l'infruttuosità della procedura in argomento.

Nel caso di specie, si evidenzia che l'apertura della liquidazione giudiziale non consegue ad una previa risoluzione della procedura di concordato omologata, mai intervenuta in difetto di tempestiva istanza ex art. 186 L.F. e che la procedura di liquidazione giudiziale deriva dalla riscontrata insolvenza della società debitrice, senza che l'accordo concordatario sia mai stato risolto.

Con riguardo alla quota percentuale del credito non ammesso al passivo nella liquidazione giudiziale, corrispondente all'importo "falcidiato" in sede di concordato preventivo, l'Agenzia ha ritenuto che la nota di variazione in diminuzione IVA possa essere emessa a partire "dal momento in cui diventa definitivo il decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo", poiché è in tale momento che si configura l'irrecuperabilità della parte del credito falcidiato.

La definitività del decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo sancisce, di fatto, l'irrealizzabilità della pretesa creditoria con riguardo al credito falcidiato, che non subirà alcun effetto dalle vicende che caratterizzano la procedura di liquidazione giudiziale.

Consolidato: possibile il cambio nel riparto delle perdite con il rinnovo tacito

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 4 novembre 2025, n. 280, ha precisato che, nell'ambito di un consolidato fiscale che dura da anni e si è rinnovato per un triennio a inizio 2025, risulta legittima la modifica degli accordi di consolidamento per ciò che concerne le perdite a inizio del 2025, che coincide col primo anno di rinnovo del triennio e col venir meno del consolidato per via di un'acquisizione della controllata/consolidata che ha fatto venir meno il requisito del controllo.

Alfa è una holding che detiene una partecipazione in Beta, che a sua volta detiene partecipazioni di controllo di società estere. Alfa e Beta partecipano al consolidato fiscale dal 2016. A fine 2024 Gamma ha manifestato il proprio interesse ad acquisire Beta e ha perfezionato l'acquisto a febbraio 2025, venendo meno così il requisito del controllo di Alfa su Beta, alla base del loro consolidato fiscale.

Così, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le società hanno modificato gli accordi di consolidamento per prevedere che le perdite residue al termine del consolidato tornino nella disponibilità di chi le ha generate, ovvero della consolidata Beta e non di Alfa.

Poiché poi a febbraio 2025 non era ancora disponibile il Modello SC 2025, in cui dare conto della modifica in questione, si è operato attraverso la comunicazione del consolidato (modello OP), in

cui una prima volta si è dato conto del cambio di attribuzione delle perdite, e una seconda volta invece del venir meno del requisito del controllo di Alfa a seguito dell'acquisizione di Gamma, che ha comportato l'interruzione del precedente consolidato.

L'Agenzia delle Entrate ha condiviso la tesi dell'istante. Infatti, in caso di interruzione del consolidato prima del triennio esiste la possibilità che le perdite restino in capo alla consolidante o in alternativa siano riattribuite alle società che le hanno prodotte.

L'articolo 117, comma 3, del TUIR prevede che al termine del triennio l'opzione sia tacitamente rinnovata, a meno che non sia revocata. Al riguardo è già stato chiarito che, nel caso di rinnovo tacito dell'opzione il criterio di attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione del consolidato possa essere modificato dandone conto in dichiarazione.

Tale scelta è appannaggio del contribuente e non è sindacabile dall'amministrazione e, la stessa si applica a tutte le perdite che si sono generate, senza alcuna stratificazione del periodo di formazione delle stesse.

Nel caso di specie il triennio 2022-2024 ha comportato un rinnovo tacito per il triennio 2025-2027. Pertanto, la modifica del criterio di attribuzione delle perdite residue che il soggetto consolidante manifesta in occasione del rinnovo tacito (per il 2025) risulta pienamente efficace.

La possibilità, infatti, di modificare il criterio di attribuzione è legata al rinnovo tacito e non è ostativo che nel primo anno del suddetto rinnovo tacito vi sia stato l'effetto interruttivo generato dal venir meno del requisito del controllo.

Viene quindi ammessa la modalità di comunicazione del contribuente attraverso il modello OP, fermo restando che bisognerà poi darne conto in dichiarazione dei redditi.

Plusvalenza senza sconto per la permuta con beni futuri

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 4 novembre 2025, n. 283, ha chiarito che nel caso in cui la permuta tra due beni

ammortizzabili preveda lo scambio tra un bene già esistente e uno ancora da costruire («cosa futura») non può essere assoggettata a tassazione la sola plusvalenza emergente dal conguaglio, ma dovranno applicarsi le regole ordinarie previste per la cessione.

Il chiarimento reso dall'Agenzia ha ad oggetto l'applicazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 86 del TUIR, in base al quale «se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito».

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia, la permuta avverrebbe tra un terreno adibito a parcheggio e alcuni posti auto che l'acquirente costruirebbe sull'area, oltre a un conguaglio in danaro. La società istante – proprietaria dell'area – intenderebbe considerare come plusvalenza imponibile il solo conguaglio, dopo aver iscritto a bilancio i (futuri) posti auto allo stesso valore dell'area edificabile ceduta.

La risposta negativa resa dall'Agenzia Entrate non si basa sul fatto che il bene ricevuto in permuta è solo parzialmente ammortizzabile (in quanto una quota pari al 20% dell'importo verrebbe attribuito al terreno, a norma dell'articolo 36, comma 7, del DL n. 223/2006) ma, piuttosto, sulla considerazione che i posti auto non sono ancora esistenti e, come tali, non ancora immessi nel ciclo produttivo.

Si tratterebbe, pertanto, di beni non ancora soggetti alla procedura di ammortamento fiscale di cui all'articolo 102 del TUIR, con la conseguenza che la regola dettata dall'articolo 86, comma 2, del TUIR per le permuta di beni ammortizzabili non sarebbe qui applicabile.

Secondo l'Agenzia, la plusvalenza, in questa ipotesi, deve essere determinata secondo le regole ordinarie (anche in base al comma 5 dell'articolo 9 del TUIR), senza possibilità di attribuire al bene ricevuto lo stesso valore del bene scambiato.

Equivale ad una cessione dei crediti edilizi il conferimento dell'unica azienda

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 4 novembre 2025, n. 281, ha chiarito che la trasformazione di una ditta individuale in società di capitali tramite conferimento di azienda consente il trasferimento dei bonus edilizi, ma il conferimento viene considerato una cessione ai fini dei limiti previsti dall'art. 121 del DL n. 34/2020. Pertanto, dopo il trasferimento, i crediti non sono più liberamente cedibili se non verso soggetti qualificati.

L'istante, titolare di una ditta individuale che intende trasformare in una società a responsabilità limitata, mediante il conferimento dell'intera azienda nella nuova società – la quale sarà partecipata esclusivamente dall'ex imprenditore individuale – chiede chiarimenti su due aspetti principali: (i) se sia possibile trasferire, tramite il conferimento dell'azienda nella S.r.l., i crediti d'imposta maturati dalla ditta individuale e derivanti dallo "sconto in fattura" previsto dall'articolo 121 del DL n. 34/2020; (ii) quali siano le formalità necessarie per il trasferimento di tali crediti d'imposta.

Nel contesto dei bonus edilizi e dello sconto in fattura, la trasformazione della ditta individuale in società di capitali tramite conferimento dell'azienda permette il trasferimento dei relativi crediti d'imposta maturati.

Tuttavia, questa operazione è considerata una cessione ai fini delle regole stringenti previste dall'articolo 121 del DL n. 34/2020.

Di conseguenza, il trasferimento dei crediti tramite conferimento incide sul numero massimo di cessioni consentite: dopo il passaggio alla S.r.l., i crediti non saranno più liberamente cedibili, se non a favore di soggetti finanziari qualificati indicati dalla normativa.

Non si applicano, invece, le semplificazioni previste per le operazioni di fusione e scissione, che comportano una successione universale di diritti e obblighi. Nel caso di conferimento, la società beneficiaria dovrà rispettare tutte le formalità ordinarie previste per la cessione dei crediti, senza possibilità di utilizzare procedure agevolate.

Registratori telematici e POS: obbligatoriamente collegati dal 1° gennaio 2026

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, ha definito le modalità operative per l'obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.

Per effettuare il collegamento tra POS e registratori telematici l'esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.

Per agevolare l'inserimento, la procedura esporrà all'esercente l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all'Agenzia.

Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell'Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all'interno della stessa procedura.

Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo p.v., a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra il 1° e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione.

Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Società di comodo: la prova contraria ammessa anche in corso di giudizio

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con la sentenza n. 833/2/2025, depositata il 30 giugno 2025, ha statuito che la presunzione di non operatività per le società di comodo è relativa e, pertanto, il contribuente può dimostrare in giudizio l'esistenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento del reddito presunto, considerato che la mancata presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo non preclude la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede contenziosa.

Ad una società di capitali, a seguito dell'invito a comparire nell'ambito del controllo del rispetto della normativa sulle società di comodo di cui all'articolo 30 della Legge 724/1994, l'Agenzia aveva contestato la qualifica di società non operativa, notificando un avviso di accertamento Ires e Irap per il periodo d'imposta 2014.

A parere dell'Ufficio, la società non aveva superato il "test di operatività" previsto dalla normativa – che, presume un reddito minimo in base al valore degli asset patrimoniali, rilevando in particolare la condotta censurabile della stessa, in quanto finalizzata a sottostimare artificiosamente il valore dei propri beni per superare fittiziamente il test.

La società avverso l'avviso di accertamento aveva proposto ricorso, rilevando la sussistenza di cause oggettive legate alle difficoltà del mercato, dunque, indipendenti da scelte imprenditoriali, tali da impedire il raggiungimento dei ricavi minimi necessari per il superamento del test.

Nello specifico, la ricorrente evidenziava la difficile ricollocazione sul mercato locatizio del principale asset della società, un immobile cielo-terra, rimasto sfitto dopo la conclusione di un contratto di locazione, anche in ragione delle sue rilevanti dimensioni e caratteristiche peculiari.

I giudici di primo accoglievano il ricorso e contro la loro decisione l'Ufficio proponeva appello, continuando a lamentare che la società avrebbe dovuto preventivamente reclamare tale condizione straordinaria, tramite presentazione di apposita istanza di interpello.

I giudici di seconde cure hanno rigettato il ricorso, confermando la tesi della società, ossia che la prova contraria concessa dalla normativa può essere fatta valere anche direttamente in giudizio.

È, infatti, principio di diritto consolidato quello secondo il quale la presentazione dell'istanza di interpello non è obbligatoria e anche un eventuale rigetto non ha effetto definitivo.

IMU: avviso di accertamento annullabile in assenza di contraddittorio preventivo

La Corte di giustizia tributaria di Chieti, con la sentenza n. 387/1/2025, ha statuito che è annullabile l'avviso di accertamento IMU sul valore delle aree edificabili emesso senza aver esperito il contraddittorio preventivo. E ciò anche nel caso in cui i valori accertati siano stati desunti dalle delibere comunali.

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ai fini IMU avente ad oggetto, tra l'altro, il valore delle aree edificabili, senza il contraddittorio preventivo.

A fronte dell'eccezione di invalidità dell'atto, sollevata dal contribuente, il Comune si era difeso sostenendo che si trattava di un accertamento sostanzialmente automatizzato, in quanto emesso sulla base dei valori di riferimento delle aree adottati con delibera locale.

I giudici di prime cure, investiti della questione, hanno *in primis* ricordato l'articolo 6-bis, della Legge 212/2000, e il DM 24 aprile 2024, che contiene l'elenco degli atti impositivi esclusi dall'obbligo in esame; sebbene tale decreto ministeriale sia rivolto espressamente agli atti dell'amministrazione finanziaria, le regole ivi dettate costituiscono indicazioni di principio sui gli enti locali devono adeguarsi, secondo quanto stabilito nell'articolo 1 della Legge n. 212/2000.

Tanto premesso, quello che emergeva dal provvedimento in questione era che si considerava automatizzato l'atto fondato esclusivamente sull'incrocio di dati.

E il Comune, per giustificare l'omissione del contraddittorio preventivo, aveva per l'appunto eccepito che l'accertamento del valore IMU rinveniva dall'applicazione dei valori deliberati.

I giudici hanno rigettato le osservazioni dell'ente, deducendo che i valori determinati dalle amministrazioni locali non hanno una efficacia certificatoria, ma rappresentano dei meri canoni di comune esperienza, che richiedono un adattamento alla specifica situazione del suolo oggetto di controllo. Per questo motivo, la sentenza ha confermato l'illegittimità dell'atto impugnato.

Pilota italiano assunto da compagnia francese: tassazione in entrambi i Paesi

La Corte di giustizia tributaria di Novara, con la sentenza n. 104/1/2025, ha statuito che i compensi percepiti da un pilota o assistente di volo residente in Italia, relativi all'attività di lavoro svolta alle dipendenze di una compagnia aerea francese, in deroga a quanto previsto dal modello di Convenzione Ocse, sono soggetti a tassazione concorrente tra Italia e Francia.

Il modello di Convenzione Ocse prevede, quale regola generale, la tassazione esclusiva dello Stato della residenza del dipendente della compagnia aerea (art. 15, par. 9).

Le singole Convenzioni internazionali prevedono, tuttavia, disposizioni diverse in materia, come quella contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia che all'articolo 15, paragrafo 3, contempla una potestà concorrente tra lo Stato di residenza del dipendente e quello della direzione effettiva della compagnia aerea.

Nel caso di specie, l'Ufficio aveva sostenuto la potestà concorrente tra i due Paesi; secondo l'Amministrazione finanziaria la remunerazione percepita dall'assistente di volo si sarebbe dovuta tassare sia in Italia sia in Francia.

Di diverso parere, invece, era stata la difesa della contribuente secondo cui la potestà impositiva sarebbe dovuta spettare solo alla Francia, quale Stato della residenza della compagnia aerea.

Interpellati sulla questione, i giudici hanno condiviso la tesi dell'Ufficio, sostenendo che l'assenza nel testo della convenzione dell'avverbio «solamente/soltanto», porterebbe a escludere che la disposizione pattizia possa prevedere una potestà esclusiva di un solo Stato.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |